



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

*“Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazioni concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016”.*

### **Relazione AIR**



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

1. Le ragioni dell'intervento dell'Autorità.....	2
2. La procedura di consultazione pubblica.....	3
3. Principali osservazioni pervenute.....	3
4. Amministrazioni ed enti destinatari delle linee guida.....	4
5. Ambito soggettivo di applicazione.....	4
6. Titolari di incarichi politici.....	6
7. Titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo.....	8
8. Titolari di incarichi dirigenziali.....	11
9. Titolari di posizioni organizzative.....	16
10. Obbligo di comunicazione per i dirigenti degli emolumenti complessivi.....	17
11. Obblighi di trasparenza dei soggetti cessati dall'incarico.....	19
12. Sanzioni per le violazioni degli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 14.....	20
13. Decorrenza e attuazione degli obblighi di pubblicazione.....	20
14. Applicazione dell'art. 14 alle istituzioni scolastiche.....	21
15. Altro.....	23

### **1. Le ragioni dell'intervento dell'Autorità**

In applicazione dei regolamenti recanti la «*Disciplina dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e della verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR)*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 27 novembre 2013 e la «*Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione*» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 2015, la presente Relazione illustra le ragioni che hanno guidato l'Autorità nell'adozione delle Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013 «*Obblighi di pubblicazioni concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali*», come modificato dall'art. 13 del d.lgs. 97/2016» (d'ora innanzi anche "LG").

Le LG sono state predisposte dall'Autorità con l'obiettivo di fornire indicazioni alle pubbliche amministrazioni destinatarie delle disposizioni del d.lgs. 33/2013, individuate all'art. 2-bis, co. 1 del medesimo decreto legislativo, sulla nuova configurazione degli obblighi concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali a seguito delle modifiche apportate al d.lgs. 33/2013 con l'entrata in vigore del d.lgs. 97/2016 «*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*», di seguito "d.lgs. 97/2016".

Esse illustrano le principali novità introdotte dal d.lgs. 97/2016 agli obblighi di pubblicazione disciplinati nell'art. 14 del d.lgs. 33/2013, con particolare riferimento all'ambito soggettivo di



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

applicazione, inteso come riferito ai soggetti tenuti a pubblicare i dati in questione, alla decorrenza, all'attuazione degli obblighi di pubblicazione e al regime sanzionatorio previsto nei casi di violazione.

Gli allegati contengono una elencazione esemplificativa dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali, nonché alcuni modelli di dichiarazione al fine di agevolare le amministrazioni e rendere uniformi le modalità di pubblicazione dei dati previsti nella norma in questione, anche al fine della comparabilità dei dati stessi.

### **2. La procedura di consultazione pubblica**

Lo schema di LG è stato approvato dal Consiglio nella seduta del 14 dicembre 2016 e posto in consultazione pubblica mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'ANAC dal 20 dicembre 2016 – 12 gennaio 2017. Le LG state approvate dal Consiglio in via definitiva, tenuto conto delle osservazioni formulate, nella seduta dell'8 marzo 2017 con la determinazione n. 241 del 08/03/2017 e pubblicate sulla GU n. 70 del 24 marzo 2017. Esse sostituiscono integralmente la delibera ANAC n. 144 del 7 ottobre 2014.

Nel corso della consultazione pubblica sono pervenuti **n. 113 contributi** da parte di altrettanti soggetti (pubbliche amministrazioni tra cui ministeri, regioni, province, comuni, agenzie, istituzioni scolastiche, camere di commercio, enti del servizio sanitario nazionale, autorità indipendenti, ordini professionali, associazioni, pubblici dipendenti, privati cittadini). Occorre precisare che alcuni soggetti hanno inviato più contributi aventi contenuti differenti e altri, invece, hanno trasmesso più contributi aventi il medesimo contenuto. Non tutti i contributi sono pervenuti nei termini della consultazione. Di questi ultimi si è tenuto conto dove di particolare rilievo.

Sono state altresì considerate le osservazioni che, pur pervenute nell'ambito della consultazione pubblica dedicata alle *“Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”*, tenutasi dal 25 novembre 2016 al 14 dicembre 2016, riguardavano l'interpretazione dell'art. 14.

### **3. Principali osservazioni pervenute**

Di seguito sono riportate le principali tematiche oggetto dei contributi ricevuti e viene fornita in forma sintetica e complessiva una risposta alle osservazioni pertinenti trasmesse, in particolare quelle che presentano elementi di difformità con l'atto adottato, ai sensi dell'art. 8 del regolamento che disciplina l'AIR e la VIR sopra richiamato. Sono, altresì, indicate le conseguenti modifiche apportate al testo delle LG poste in consultazione.

Si precisa che non sono state considerate in questa sede le osservazioni non pertinenti, quelle manifestamente irragionevoli perché non supportate da alcuna disposizione normativa e quelle eccedenti i contenuti delle LG. In alcuni casi le osservazioni non sono state accolte anche in considerazione della limitata chiarezza della loro formulazione né è stata data risposta a osservazioni che ponevano quesiti molto specifici e di dettaglio.



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### **4. Amministrazioni ed enti destinatari delle linee guida**

#### **4.1. Applicazione dell'art. 14 agli Ordini e Collegi Professionali**

Gli ordini e collegi professionali hanno espresso perplessità sull'affermazione contenuta nella bozza di LG laddove viene affermato che *“le presenti Linee guida costituiscono linee di indirizzo anche per gli ordini professionali sia nazionali che territoriali, non ritenendosi sussistenti ragioni di incompatibilità delle disposizioni in argomento con l'organizzazione di tali soggetti”*. In particolare, essi hanno lamentato l'estensione degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 14 del d.lgs. 33/2013 ai componenti dei Consigli locali e nazionali. Sul punto è stato sottolineato che per espressa disposizione normativa contenuta al co.1 dell'art. 14 le disposizioni dettate nel medesimo articolo troverebbero applicazione solo per *“lo Stato, le regioni e gli enti locali”*, escludendo dunque gli Ordini professionali dal novero dei soggetti su cui ricadono gli obblighi di pubblicazione dello stesso art. 14. Gli Ordini hanno assunto, quindi, che tale previsione farebbe venir meno l'obbligo di pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali per i componenti i Consigli locali e nazionali (Presidente del Comitato Ordini e Collegi Professionali e del Presidente del Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori).

#### *Opzione*

Le osservazioni non sono state accolte. Tenuto conto che l'art. 2-bis, co. 2, lett. a) del d.lgs. 33/2013, con specifico riferimento all'ambito soggettivo di applicazione degli obblighi di trasparenza contenuti nel d.lgs. 33/2013, ha chiarito che il regime della trasparenza previsto per tutte le *pubbliche amministrazioni si applica anche agli ordini professionali “in quanto compatibile”*, l'Autorità ha valutato che le disposizioni previste dall'art. 14 non sono incompatibili con l'organizzazione e le funzioni di tali soggetti.

Quanto all'esclusione ravvisata dagli ordini dall'applicazione dell'art. 14, si precisa che il co. 1 dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013, facendo riferimento allo *Stato, le regioni e gli enti locali*, non ha natura “escludente” come assunto dagli osservanti. Gli ordini professionali sono invece ricompresi, in quanto enti pubblici non economici, tra le pubbliche amministrazioni di cui al co. 1-bis dell'art. 14. Una diversa interpretazione non sarebbe coerente con la volontà del legislatore del d.lgs. 97/2016 di ampliare e rafforzare gli obblighi di trasparenza contenuti nell'art. 14. L'ANAC, peraltro, ha già ribadito la diretta applicabilità agli ordini e collegi professionali della disciplina contenuta nel d.lgs. 33/2013, in quanto compatibile, sia nel PNA 2016, sia nel Comunicato del Presidente del 06/07/2016.

Le LG sono state quindi integrate precisando che *«Per gli ordini professionali, sia nazionali che territoriali, si ritiene che le disposizioni previste dall'art. 14 non siano incompatibili con l'organizzazione e le funzioni di tali soggetti. Pertanto, sussiste l'obbligo di pubblicare i dati di cui all'art. 14, co. 1 relativamente agli incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati. Solo qualora tali incarichi o cariche siano svolti a titolo gratuito non sono applicabili le misure di trasparenza in argomento. Nell'ipotesi di gratuità, si evidenzia l'esigenza di pubblicare sul sito gli statuti o le deliberazioni con carattere generale che dispongono in merito»*(cfr. § 2.2.2).

### **5. Ambito soggettivo di applicazione**

#### **5.1. Estensione dei contenuti delle LG agli enti pubblici economici**



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

È pervenuta un'osservazione da parte di privati cittadini con la quale si chiede, con riferimento all'ambito soggettivo di applicazione, che le LG includano espressamente tra i destinatari anche gli enti pubblici economici compresi nella lett. a) del co. 2 dell'art. 2 bis del d.lgs. 33/2013.

### *Opzione*

L'osservazione non è stata accolta in quanto era già stato precisato nel documento in consultazione, e confermato nelle LG definitive, che l'applicazione delle disposizioni contenute nel d.lgs. 33/2013 agli altri soggetti indicati nell'art. 2-bis, co. 2 del d.lgs. 33/2013, ovvero enti pubblici economici, società in controllo pubblico, associazioni, fondazioni, enti di diritto privato, sarà trattata in distinte Linee guida.

### **5.2. Art. 14 e tutela della riservatezza**

È stato rappresentato il timore circa le potenziali conseguenze che l'applicazione dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013 potrebbe avere sulla sfera privata dei dirigenti e dei loro familiari, come peraltro evidenziato anche dal Garante della privacy, chiedendo ad ANAC di sollecitare una modifica normativa dell'art. 14. Detta modifica dovrebbe prevedere la produzione dei dati richiesti dall'art. 14 alla sola Amministrazione di appartenenza (o all'ANAC), non già per la pubblicazione on line, ma per la raccolta e il trattamento nel rispetto del Codice della Privacy, ovvero - in subordine - la loro pubblicazione in forma anonima e/o in forma aggregata e con limitazione e/o tracciabilità degli accessi ai dati pubblicati (Presidente Associazione Allievi SNA).

### *Opzione*

L'osservazione non può essere accolta in quanto la pubblicazione dei dati in questione ai dirigenti è espressamente prevista dal co. 1-bis dell'art. 14 che estende gli obblighi di trasparenza già previsti per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo, anche ai titolari di incarichi dirigenziali a qualsiasi titolo conferiti. Inoltre, l'art. 14, co. 1-ter d.lgs. 33/2013 prevede espressamente che i dirigenti comunichino alla propria amministrazione l'importo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica e che l'amministrazione pubblichi sul proprio sito istituzionale tale dato.

Pur mantenendo ferma l'applicazione ai dirigenti delle misure di trasparenza dell'art. 14, le LG, tuttavia, sono state integrate richiamando quanto l'Autorità aveva espresso nell'Atto di segnalazione n. 1 del 2 marzo 2016 «Decreto legislativo di cui all'art.7 della legge n.124 del 2015, approvato dal Consiglio dei Ministri il 20 gennaio 2016» in merito all'estensione degli obblighi di pubblicazione indicati al co. 1 dell'art. 14 ai titolari di incarichi dirigenziali. Si era osservato, in particolare, che l'obbligo di rendere le dichiarazioni sulla situazione patrimoniale e reddituale da parte del dirigente, del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado avrebbe reso «più gravosi gli adempimenti in capo alle amministrazioni a fronte di un risultato, in termini di maggiore trasparenza, certamente trascurabile tenuto conto che viene anche previsto l'obbligo per ciascun dirigente di comunicare gli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica».

Si è inoltre precisato che le disposizioni dell'art. 14 vanno valutate, ad avviso dell'Autorità anche tenendo conto, specie per amministrazioni di piccole dimensioni, della norma che attribuisce ad ANAC il potere di precisare gli obblighi di pubblicazione e le relative modalità di attuazione in relazione alla natura dei soggetti, alla loro dimensione organizzativa e alle attività svolte, in una logica di



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

semplificazione e di limitazione degli oneri a carico delle amministrazioni (art. 3, co. 1-ter, d.lgs. 33/2013).

### **6. Titolari di incarichi politici**

#### **6.1. Applicazione dell'art. 14 ai comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti**

In molte osservazioni non è stata condivisa l'interpretazione di assoggettare all'obbligo di pubblicazione dei dati di cui al co. 1, lett. f) dell'art. 14, anche gli amministratori dei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti. Si è lamentata un'eccessiva esposizione dei soggetti interessati, rappresentate le criticità anche per la sicurezza individuale che la pubblicazione di tali dati determinerebbe in particolari regioni o territori e sottolineato che non vi sono elementi che consentono di ritenere superato il limite demografico fissato dalla legge n. 441/1982, considerato che né il d.lgs. 33/2013 o le modifiche introdotte con il d.lgs. 97/2016 ne hanno previsto il superamento. Si è ravvisato, anzi, un contrasto con il comma 1-ter dell'art. 3 del d.lgs. 33/2013, introdotto dal d.lgs. 97/2016, che dispone che l'ANAC, con il PNA, possa prevedere modalità semplificate degli obblighi di pubblicazione per i comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti (Segretario comunale Comune di Borghetto Santo Spirito e di Ortovero, RPC Comune di Piedimonte Etneo e Sant'Alfio, Presidente Associazione professionale segretari comunali e provinciali G-B. Vighenzi, RPC Comune di Vinci, Sindaco Comune di Caselette, Sindaco Comune di Bergolo, Sindaco Comune di Forcola, Sindaco Comune di Isola Dovarese, Comune di Chiaravalle).

#### *Opzione*

Le osservazioni formulate sono state accolte. L'ANAC nell'approfondimento dedicato ai piccoli comuni del PNA 2016 aveva già precisato che particolari modalità semplificate per l'attuazione degli obblighi di trasparenza da parte dei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, previste nell'art. 3, co. 1-ter, del d.lgs. 33/2013, introdotto dal d.lgs. 97/2016, sarebbero state oggetto di specifiche Linee guida dell'Autorità (PNA 2016, p. 44). Pertanto, alla luce delle criticità rappresentate nelle osservazioni pervenute e in linea con gli obiettivi di semplificazione previsti dal legislatore, l'Autorità ha valutato di mantenere ferma l'interpretazione già fornita con la delibera 144/2014 laddove si prevedeva che, in virtù dell'art. 1, co. 1, n. 5) della legge 5 luglio 1982, n. 441, nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, i titolari di incarichi politici, nonché i loro coniugi non separati e parenti entro il secondo grado non erano tenuti alla pubblicazione dei dati di cui all'art. 14, co. 1, lett. f) (dichiarazioni reddituali e patrimoniali).

Le LG sono state quindi integrate con uno specifico paragrafo dedicato all'attuazione degli obblighi dell'art. 14 per i titolari di incarichi politici nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.

#### **6.2. Applicazione dell'art. 14 ai Commissari ad acta**

Si è richiesto, considerate le modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016 al d.lgs. 33/2013 che assoggettano anche i titolari di incarichi dirigenziali agli obblighi dell'art. 14, di specificare che l'art. 14 si applica anche ai commissari *ad acta* (Privati cittadini).



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### *Opzione*

Si è valutato di non accogliere l'osservazione formulata e confermare l'orientamento espresso. Essendo i Commissari *ad acta* nominati per il compimento di singoli atti, gli stessi non sono tenuti ad assolvere agli obblighi dell'art. 14. La trasparenza ex art. 14 non sarebbe conforme al principio di proporzionalità che pure deve guidare l'interprete.

### **6.3. Applicazione dell'art. 14 all'Assemblea dei Sindaci delle Province**

È stato richiesto per le Province di non considerare i componenti dell'Assemblea dei Sindaci come titolari di incarichi politici tenuto conto che tale organo ha solo poteri propositivi, consultivi e di controllo e non di gestione e che i Sindaci sono componenti *ex lege* della stessa Assemblea. In subordine è stato domandato di intestare ai Comuni l'obbligo di trasmettere alla Provincia i dati necessari alla pubblicazione oppure di specificare che l'obbligo di pubblicazione sia assolto direttamente dai Comuni nel proprio sito e non anche dalle Province (RPC Provincia di Padova, Funzionario della Provincia di Brescia).

### *Opzione*

L'osservazione è stata in parte accolta integrando le LG con la previsione che al fine di evitare oneri amministrativi, le province, quali enti di secondo livello, assolvono agli obblighi di pubblicazione dei dati dell'art. 14 relativi all'Assemblea dei Sindaci mediante collegamento che dalla sezione "Amministrazione trasparente" della provincia conduce ai siti istituzionali dei comuni dove detti dati sono pubblicati. In caso di mancata pubblicazione da parte dei comuni, le province si attivano autonomamente e segnalano ai comuni gli inadempimenti riscontrati. Per i sindaci componenti dell'Assemblea dei sindaci, eletti nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, è richiesta la pubblicazione dei dati *ex novo* da parte della provincia. L'interpretazione tiene conto, infatti, della partecipazione dei sindaci in questione al governo di un ente territoriale di area vasta con popolazione superiore ai 15.000 abitanti.

### **6.4. Applicazione dell'art. 14 ai consigli dei consorzi di comuni**

Si è richiesto di specificare che ai componenti dei consigli dei consorzi di comuni, essendo organi politici, non si applichi la deroga della gratuità prevista dall'art. 14, co. 1 bis (Segretario generale Comune di Schivenoglia).

### *Opzione*

Le LG in consultazione già chiariscono sia che i componenti dei consigli dei consorzi di comuni sono titolari di incarichi politici ex art. 14, co. 1 (cfr. Allegato 1) sia che la gratuità esime dagli obblighi di pubblicazione esclusivamente i titolari di incarico o carica di amministrazione, di direzione e di governo e non anche i titolari di incarichi politici.

### **6.5. Altre osservazioni sui titolari di incarichi politici**



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

Si è richiesto di: i) chiarire se nell'ambito dei titolari di incarichi politici rientrano anche i consiglieri comunali e i non consiglieri titolari di delega; ii) specificare che tra i titolari di incarichi politici dovrebbero essere compresi tutti quelli che hanno potere decisionale (Segretario comunale Comune di Dugenta, privato cittadino).

### *Opzione*

Quanto al punto i), le LG in già chiarivano che la disposizione trova applicazione ai consiglieri comunali; quanto al punto ii) la proposta avanzata non può essere accolta in quanto non sussiste un presupposto giuridico per estendere l'applicazione dell'art. 14 a tutti i soggetti che nelle pubbliche amministrazioni hanno potere decisionale, oltre a quelli indicati dalla norma.

## **7. Titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo**

### **7.1. Estensione della deroga alla pubblicazione nei casi di gratuità degli incarichi politici**

Si è ritenuto che la categoria dei titolari di incarichi e cariche di amministrazione, di direzione e di governo “comunque denominati” non sia distinta e contrapposta a quella degli incarichi politici ma al contrario li comprenda, intendendo quindi che anche nel caso di incarichi politici gratuiti possa applicarsi la deroga alla pubblicazione dei dati dell'art. 14 (Associazione Nazionale piccoli comuni di Italia, Presidente Associazione professionale segretari comunali e provinciali GB. Vighenzi, Presidente Associazione Allievi Scuola Nazionale dell'Amministrazione).

### *Opzione*

Le osservazioni non sono state accolte in quanto il dettato normativo (art. 14, co. 1-bis) chiaramente esclude dalla pubblicazione dei dati ex art. 14 i soli titolari di incarichi e di cariche di amministrazione, di direzione e di governo qualora svolgano tali incarichi a titolo gratuito e non anche i titolari di incarichi politici.

### **7.2. Sull'interpretazione della locuzione “incarico gratuito”**

Tenuto conto che le LG in consultazione hanno precisato che la deroga alla pubblicazione dei dati di cui all'art. 14, co. 1, per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo opera qualora l'incarico sia svolto a titolo gratuito, intendendo la gratuità ricorrente laddove non sia “la corresponsione di alcuna forma di remunerazione, indennità o gettone di presenza” è stato osservato, con rinvii a decisioni giurisprudenziali e a specifiche disposizioni normative, che il legislatore ritiene che, qualora il gettone di presenza sia di modesto importo, non faccia venir meno la gratuità della carica o incarico, a prescindere dalla previsione di tale gratuità nello Statuto. È stato suggerito che il termine “gratuito” usato dal legislatore non è intendersi come assenza di alcuna somma di denaro, ma piuttosto nel senso di escludere che siano percepiti emolumenti o indennità per l'esercizio delle funzioni (Presidente CODAU-Convegno dei Direttori Generali delle Amministrazioni Universitarie).

### *Opzione*





## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

Le osservazioni sono state in parte accolte chiarendo, con riguardo al gettone di presenza, che ove costituisca mero rimborso delle spese connesse all'espletamento dell'incarico, non fa venir meno la gratuità dello stesso incarico. Diversamente, qualora assuma un carattere indennitario, con conseguente assoggettamento anche agli oneri contributivi ed erariali, l'incarico deve considerarsi non gratuito (Cfr. Cons. St., Adunanza della Commissione speciale pubblico impiego del 4.5.2005).

Si è inoltre precisato che la gratuità può essere prevista, oltre che da disposizioni normative e statutarie che regolano l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni e degli enti, anche da deliberazione con carattere generale e che per consentire la vigilanza dell'Autorità, è necessario che detti atti siano pubblicati sul sito dell'amministrazione/ente, nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Atti generali", a cui la sottosezione "Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo" rinvia mediante apposito link.

### **7.3. Sui dati da pubblicare nei casi di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo svolti a titolo gratuito**

Nel caso di gratuità degli incarichi stabiliti per legge (ad esempio, Camere di commercio ai sensi dell'art. 4-bis alla legge 29 dicembre 1993, n. 580) si è chiesto di chiarire se i componenti di detti organi siano esonerati dall'applicazione di tutti gli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 14 o siano esentati dalla sola pubblicazione delle dichiarazioni patrimoniali e reddituali (art. 14, co. 1, lett. f) (Dipendente Camera di Commercio di Trieste); dato il ruolo rilevante assegnato ai titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo che svolgono le funzioni a titolo gratuito, è stata rappresentata l'esigenza di una valutazione da parte dell'ANAC in ordine alla presenza di un refuso nell'art. 1 -bis (privati cittadini).

#### *Opzione*

Stante la chiara formulazione della disposizione, si è valutato di mantenere le indicazioni già contenute nelle LG in consultazione precisando ulteriormente, sulla base della formulazione letterale della disposizione, che la gratuità dell'incarico per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati esonera l'amministrazione dalla pubblicazione di tutti i dati previsti dall'art. 14, co. 1 (atto di nomina; curriculum; compensi connessi alla carica; importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici; dati sulle altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi; altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti; dichiarazioni patrimoniale e reddituali).

L'Autorità ha comunque sottolineato nel testo definitivo delle LG che in questo modo è stata eliminata qualsiasi misura di trasparenza per i componenti degli organi di indirizzo auspicando che, in sede di correttivo del d.lgs. 97/2016, si possa pervenire a una soluzione più meditata che consenta di rendere trasparenti almeno alcuni dei dati previsti dall'art. 14 escludendo, semmai, la sola pubblicazione di quelli reddituali e patrimoniali di cui al co. 1, lett. f).



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### **7.4. Applicazione dell'art. 14 agli organi istituzionali dei Consigli regionali**

Si è richiesto di chiarire se anche i soggetti componenti di organi istituzionali operanti presso i Consigli regionali quali ad esempio, Difensore civico, componenti del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM), Garanti (dei detenuti, dell'infanzia ecc.) siano tenuti a pubblicare i dati previsti dall'art. 14 (Direttore generale Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, RPC Consiglio regionale assemblea legislativa della Liguria).

#### *Opzione*

Stante la specificità della questione sollevata si ritenuto di fornire chiarimenti non in sede di LG ma in apposito parere.

### **7.5. Altre osservazioni sull'applicazione dell'art. 14 ai dirigenti**

i) Non è stata condivisa la scelta di una distinta trattazione nelle LG tra titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo (punto 2.2) e i titolari di incarichi dirigenziali (punto 2.3); ii) è stato rappresentato che la gratuità che consente la deroga, con riferimento all'obbligo di pubblicazione dei dati in capo ai dirigenti, non possa valere nei casi in cui la remunerazione venga versata *“direttamente all'amministrazione di appartenenza del dirigente o titolare di incarico dirigenziale o equiparato, per poi essere versata all'incaricato attraverso il fondo di produttività dei dirigenti (remunerazioni per incarichi in enti e società partecipate dal MEF)”* (privati cittadini); iii) è stato chiesto di conoscere se non sia più corretto inserire, ai fini della pubblicazione, i Capi delle segreteria politiche particolari e tecniche tra i titolari di cariche o incarichi di amministrazione o di governo, non rivestendo gli stessi la qualifica di dirigenti (Direttore generale Regione Campania).

#### *Opzioni*

È stata confermata la scelta di una distinta trattazione nelle LG tra incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati rispetto agli incarichi dirigenziali in quanto dettata dalla loro diversa natura (i). Con riguardo all'osservazione sulla gratuità di cui al punto ii) essa si basa su un errato presupposto. La deroga alla pubblicazione dei dati di cui all'art. 14 non si applica in nessun caso agli incarichi dirigenziali ma esclusivamente alle ipotesi in cui gli incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati siano conferiti a titolo gratuito.

Sul tema della collocazione dei componenti degli uffici di diretta collaborazione tra i titolari di incarichi dirigenziali anziché tra i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo, il Consiglio ha ritenuto necessario svolgere uno specifico approfondimento integrando le LG con una trattazione ad essi dedicata tra i casi particolari del § 2.3.

Il Consiglio ha operato una distinzione tra incarichi dirigenziali conferiti all'interno degli uffici di diretta collaborazione e incarichi di capo/responsabile dell'ufficio precisando che ai primi si applica il regime di trasparenza introdotto per tutta la dirigenza amministrativa dall'art. 14, co. 1-bis e ai secondi, invece, un diverso regime. Ciò in ragione di una intrinseca estraneità degli uffici di diretta collaborazione alla dirigenza amministrativa derivata dalle esclusive competenze ad essi conferite di supporto e di raccordo



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

con l'amministrazione, dall'impossibilità di intromettersi nella gestione riservata alla dirigenza, dalla circostanza che i responsabili sono nominati sulla base di un forte rapporto fiduciario e sono soggetti allo *spoils system* alla scadenza della carica dell'organo di indirizzo.

Dalla lettura della nuova disciplina dell'art. 14, ad avviso del Consiglio, deriva dunque una chiara esclusione dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione dal regime introdotto per la dirigenza amministrativa, così come si rivela non pienamente applicabile a essi il regime di trasparenza degli organi di indirizzo. I responsabili degli uffici di diretta collaborazione, infatti, pur operando a stretto supporto degli organi di indirizzo, non possono esser con essi confusi, dal momento che sono questi ultimi a rispondere direttamente degli atti (di indirizzo) che la legge attribuisce alla loro competenza.

Valutato, tuttavia, impossibile concludere che i responsabili di tali uffici, comunque rilevanti nel processo decisionale delle pubbliche amministrazioni siano del tutto sottratti a ogni regime di trasparenza, il Consiglio ha ritenuto che a tali soggetti siano applicabili gli obblighi di cui alle lett. da a) ad e) del co. 1 dell'art. 14, dal momento che il più restrittivo regime che comprende anche la pubblicità di cui alla lett. f) risulta escluso. Le LG sono state, pertanto, integrate in tal senso.

### **8. Titolari di incarichi dirigenziali**

#### **8.1. Sull'obbligo dei dirigenti di pubblicare le dichiarazioni patrimoniali e reddituali**

Con alcune osservazioni sono state avanzate perplessità sull'interpretazione prospettata nelle LG secondo cui il rinvio ai dati di cui al co. 1, contenuto al co. 1-bis dell'art. 14, comporta automaticamente, per i dirigenti, l'obbligo di depositare e pubblicare non solo i dati di cui alle lettere da a) a e), ma anche le dichiarazioni patrimoniali e reddituali di cui alla lett. f), che a sua volta rinvia agli artt. 2, 3 e 4 della legge n. 441/1982. È stato sostenuto che l'applicazione dell'obbligo della pubblicazione delle dichiarazioni patrimoniali e reddituali ai dirigenti non può discendere *ipso facto* dal mero e generico richiamo al co. 1 dell'art. 14, tenuto conto che tale obbligo è espressamente contemplato solo per i titolari di incarichi politici. L'indicazione delle LG determinerebbe l'ostensione di una quantità notevole di dati, che interferiscono nella sfera privata degli interessati, non sorretta da norme esplicite che la giustificano, alla luce delle finalità del decreto trasparenza. Sarebbe sufficiente il deposito delle suddette dichiarazioni, da mettere a disposizione dei soggetti che all'interno dell'amministrazione, sono deputati alla funzione istituzionale di prevenzione della corruzione (RPC Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dipendente pubblico).

#### *Opzione*

I rilievi formulati non sono stati condivisi. Il d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016, ha rafforzato il sistema della trasparenza incidendo in modo significativo sul novero dei destinatari anche con riferimento ai soggetti interessati dalla comunicazione e pubblicazione di dati che li riguardano. Risulta chiara la volontà del legislatore di ricomprendere i dirigenti – che nel testo previgente erano considerati all'art. 15 - tra i destinatari dei più stringenti obblighi di pubblicazione descritti all'art. 14. Nel co. 1-bis dell'art. 14 il rinvio operato al co. 1 riguarda i dati e le informazioni da pubblicare, rispetto alle quali non sussistono limitazioni esplicite per i dirigenti.



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

Tuttavia, pur mantenendo ferma l'applicabilità ai dirigenti degli obblighi contenuti nell'art. 14, anche in questo paragrafo, l'Autorità ha evidenziato le perplessità con riguardo all'ostensione dei dati reddituali e patrimoniali dei dirigenti, tenuto conto che ad essi comunque si applica la norma che stabilisce la pubblicazione degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica (art. 14, co. 1-ter).

### **8.2. Sull'obbligo dei segretari comunali di pubblicare i dati dell'art. 14**

È stato rilevato che, nell'elenco esemplificativo allegato alle LG, fra i titolari di incarichi dirigenziali non compaiono i segretari dei comuni e delle province, che attualmente a pieno titolo sono in servizio negli enti locali, svolgendo di fatto funzioni della dirigenza apicale. È stato quindi chiesto di inserire il riferimento a tali figure, apparendo generico il mero richiamo alla dirigenza apicale, categoria non ancora tipizzata né definita dalla normativa vigente (Presidente Associazione Nazionale piccoli comuni di Italia, Presidente Associazione professionale segretari comunali e provinciali).

#### *Opzione*

La richiesta è stata accolta, considerato che la riforma della dirigenza pubblica (che prevede la costituzione di un ruolo unico dei dirigenti pubblici e la soppressione della figura del segretario comunale) deve essere ancora attuata. L'Allegato 1), pertanto, è stato integrato, inserendo nell'elenco esemplificativo il riferimento ai segretari comunali e generali, nella colonna relativa agli incarichi dirigenziali.

### **8.3. Differimento della pubblicazione delle dichiarazioni patrimoniali**

E' stato osservato che le dichiarazioni patrimoniali dei dirigenti, ai quali si applica per la prima volta l'obbligo di pubblicazione, relative al 2016, già raccolte dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 97/2016 e prima del comunicato del Presidente di ANAC del 21 dicembre 2016, potrebbero restare agli atti dell'amministrazione.

Ai fini della pubblicazione, è ritenuta invece rilevante la situazione patrimoniale relativa al 2017 per la quale sarebbe opportuno differire il termine per la pubblicazione, allineandolo a quello della dichiarazione dei redditi, come previsto all'art. 3 della l. 441/1982. Per entrambe le dichiarazioni patrimoniali e reddituali è stato suggerito di considerare la data del 31 dicembre 2017; tale soluzione si è ritenuta anche in linea con il termine ultimo del 31 dicembre individuato dall'Autorità per le variazioni da pubblicarsi ogni anno, successivamente alle prime dichiarazioni (RPC Regione Emilia Romagna).

#### *Opzione*

Le osservazioni non sono state accolte. Occorre, infatti, tener conto che il d.lgs. n. 97/2016 è entrato in vigore il 23 giugno 2016 e che il periodo transitorio, riconosciuto alle amministrazioni per adeguarsi ai nuovi obblighi di pubblicazione, è scaduto il 23 dicembre 2016. Non può pertanto attribuirsi rilievo, in sede di pubblicazione dei dati, solo alla situazione patrimoniale riguardante il 2017. Ingiustificato appare altresì il rinvio al 31 dicembre 2017 per l'attuazione della disposizione di cui all'art. 14, concernenti la dichiarazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi, da pubblicare per la prima volta a oltre un anno dall'entrata in vigore del nuovo decreto trasparenza.



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

Nelle LG definitive è stato posticipato al 30 aprile 2017 il termine per la pubblicazione di tutti i dati di cui all'art. 14 relativi ai soggetti per i quali la norma si applica per la prima volta (fissato al 31 marzo nelle LG in consultazione). Si è inoltre precisato che la pubblicazione entro tale termine deve avvenire anche per la prima dichiarazione dei redditi disponibile a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 97/2016, ovvero quella dell'anno 2016 relativa ai redditi 2015.

### **8.4. Graduazione degli obblighi rispetto alle figure dirigenziali**

È stato contestato l'obbligo generalizzato di pubblicazione dei dati per tutti i soggetti indicati al co. 1-bis dell'art. 14 e si è proposto di graduare il contenuto degli atti da pubblicare in relazione alla tipologia di incarico e al ruolo ricoperti. È stato altresì proposto di distinguere gli oneri di pubblicazione dei titolari di posizione organizzativa da quelli dei dirigenti. (Presidente Associazione Allievi SNA, Segretario comunale Comune di Borghetto Santo Spirito/Comune di Ortovero).

#### *Opzione*

Le osservazioni sono state in parte accolte. In virtù dell'art. 3, co. 1-ter del d.lgs. 33/2013, tenuto conto della natura dei soggetti, della loro dimensione organizzativa e delle attività svolte, l'Autorità ha previsto nelle LG definitive forme di semplificazione nell'attuazione degli obblighi dell'art. 14 sia per i titolari di incarichi dirigenziali e di posizioni organizzative con funzioni dirigenziali nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti sia per i dirigenti scolastici (cfr. infra).

### **8.5. Applicabilità art. 14, co. 1 lett. f) ai dirigenti dei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti**

In coerenza con le osservazioni formulate in merito ai titolari gli incarichi politici, si è contestata l'interpretazione in base alla quale l'obbligo di pubblicazione delle dichiarazioni di cui all'art. 14, co. 1, lett. f), è applicabile ai dirigenti e ai titolari di p.o. nei comuni con meno di 15.000 abitanti (Segretario comunale comune di Chiaravalle).

#### *Opzione*

Le osservazioni sono state accolte. Il § 2.3 è stato integrato con una parte dedicata ai dirigenti nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti. È stato precisato che, poiché con le modifiche apportate al d.lgs. 33/2013 dal d.lgs. 97/2016 si è introdotto un principio di tendenziale allineamento in tema di trasparenza tra organi politici e dirigenti, e tenuto conto che ragioni di parità di trattamento all'interno dello stesso ente fra titolari di incarichi politici e titolari di incarichi dirigenziali, nonché esigenze di semplificazione ai sensi dell'art. 3, co. 1-ter del d.lgs. 33/2013, l'Autorità ha ritenuto che, in detti comuni, anche per i dirigenti, sono pubblicati i dati di cui all'art. 14, co. 1, lett. da a) ad e), ma non quelli previsti alla lett. f), ovvero le attestazioni patrimoniali e la dichiarazione dei redditi.

### **8.6. Qualificazione ai fini dell'applicazione dell'art. 14, co. 1-bis dei direttori di strutture didattiche, scientifiche e tecniche delle università come dirigenti**

Nella parte riguardante le università statali dell'elenco esemplificativo Allegato 1) alle LG è stato messo in discussione che i direttori di strutture didattiche, scientifiche e tecniche possano essere considerati fra



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

i dirigenti, in quanto tali figure non sempre svolgono funzioni gestionali proprie del profilo dirigenziale, mentre esercitano funzioni di coordinamento e direzione di specifici settori. Per tali incarichi si è richiesto l'inserimento tra i titolari di incarico o carica di amministrazione, direzione o governo (Presidente CODAU Convegno dei Direttori Generali delle Amministrazioni Universitarie).

### *Opzione*

La richiesta di considerare i direttori di strutture didattiche, scientifiche e tecniche tra i titolari di incarico o carica di amministrazione, direzione o governo non è stata accolta. Dette figure non determinano, infatti, l'“indirizzo-politico amministrativo” delle università, nel senso indicato dalle LG.

Tuttavia, la diversità delle funzioni che essi possono svolgere nelle varie università ha indotto l'Autorità ad espungere l'espressa indicazione di tali soggetti tra i titolari di incarico dirigenziale dell'Allegato 1), rimettendo quindi alla valutazione di ogni Ateneo la possibilità di ricondurli o meno, in relazione alle funzioni svolte, ai titolari di incarichi dirigenziali. Si evidenzia, comunque, che il tema è oggetto di approfondimento nel tavolo tecnico dedicato alle Università e costituito dall'ANAC per la elaborazione del PNA 2017.

### **8.7. Sul consenso del dirigente alla pubblicazione dei dati relativi al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado**

È stato segnalato che, con riferimento alla comunicazione e pubblicazione delle dichiarazioni patrimoniali e reddituali del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado del dirigente, l'art. 14, co. 1, lett. f) debba essere interpretato nel senso di ritenere necessaria, ai fini della pubblicazione, l'acquisizione anche del consenso da parte del dirigente (Segretario nazionale Sindacato italiano veterinari medicina pubblica).

### *Opzione*

L'interpretazione prospettata non è stata condivisa, tenuto conto anche della formulazione letterale dell'art. 2 della l. 441/1982, ove la disposizione riguardante le dichiarazioni del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado non presenta dubbi interpretativi in ordine al consenso che gli stessi devono dare.

### **8.8 Sull'applicabilità dell'art. 14 ai dirigenti sanitari**

È stato segnalato che l'interpretazione sostenuta nelle LG sull'applicabilità dell'art. 14, anziché dell'art. 15 del d.lgs. 33/2013 al direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo, responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse, non sia in linea con il disposto normativo. Pertanto, viene evidenziato, nessun refuso può essere invocato quale presupposto di una lettura diversa rispetto a quella contenuta nell'art. 41, co. 3.



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

In particolare l'Autorità garante per la protezione dei dati personali, pur comprendendo l'esigenza di omogeneità evidenziata dall'ANAC, ha rilevato che l'interpretazione prospettata nelle LG pone problemi di compatibilità con l'art. 19, co. 3, del Codice in materia di protezione dei dati personali che dispone la diffusione di dati personali solo qualora sia prevista da legge o regolamento. L'articolo prevede infatti che *“qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale”* (art. 4, co. 1, lett. b del Codice) – da parte dei soggetti pubblici è *“ammessa unicamente quando è prevista da una norma di legge o di regolamento”* (art. 19, co. 3). Tale articolo verrebbe violato, in applicazione dell'art. 41, co. 3 del d.lgs. 33/2013, laddove le pubbliche amministrazioni dovessero diffondere dati personali diversi da quelli richiamati espressamente dal predetto articolo, che per i soggetti ivi elencati prevede l'applicazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 15 del d.lgs. 33/2013 e non dell'art. 14 del medesimo decreto, come sostenuto nelle LG. Il Garante ha rappresentato inoltre che, essendo la violazione del citato art. 19 sanzionata amministrativamente, le indicazioni contenute nelle LG rischiano di indurre le p.a. a comportamenti non corretti e di alimentare un notevole contenzioso.

Si è domandato, inoltre, di specificare che: 1) fra i responsabili di strutture semplici eventualmente tenuti agli obblighi di trasparenza debbano considerarsi ricompresi soltanto quelli le cui strutture abbiano rilievo dipartimentale ovvero si trovino in staff a livelli direttivi superiori a quelli di struttura complessa; 2) siano esclusi dagli obblighi dell'art. 14 i dirigenti ex 15 *septies* d.lgs. 502/92 e s.m.i., in quanto dirigenti professionali e non gestionali; 3) è da distinguere, ai fini dell'applicazione degli obblighi di trasparenza, i dirigenti amministrativi gestionali da quelli amministrativi non gestionali anche considerato che i dirigenti sanitari vengono sempre più frequentemente adibiti a funzioni gestionali di tipo amministrativo; 4) il riferimento alla *“dirigenza sanitaria”* operato dall'art. 41 deve riguardare tutta la dirigenza del SSN o diversamente creerebbe una ingiustificata e non consentita disparità di trattamento (Medico azienda del servizio sanitario, Segretario Nazionale Sindacato Italiano Veterinari medicina pubblica, Garante per la protezione dei dati personali, CIMO Sindacato medici, Agenzie e Aziende Sanitarie della Lombardia e IZSLER, ATS della Città metropolitana di Milano, Sindacato FEDIR).

### *Opzione*

Il Consiglio, pur prendendo atto delle osservazioni riferite all'applicabilità alla dirigenza sanitaria dell'art. 14, anziché dell'art. 15 del d.lgs. 33/2013, e in particolare quelle formulate dal Garante per la protezione dei dati personali per i profili della tutela della riservatezza, ha ritenuto di confermare nelle LG definitive la posizione già espressa nel PNA 2016 e nelle LG poste in consultazione ovvero che *«Al fine di rendere coerente l'applicazione della norma di cui all'art. 41, co 3, cit., il riferimento all'art. 15 del d.lgs. 33/2013 ivi contenuto, e presumibilmente rimasto immutato per un difetto di coordinamento normativo, deve intendersi all'art. 14 del medesimo decreto»*.

Il Consiglio ha valutato, quindi, il rinvio all'art. 15 come un probabile rifiuto. Con la modifica apportata dal d.lgs. 97/2016 all'art. 15 è stato ridefinito, infatti, l'ambito soggettivo di applicazione della norma espungendo dalla disposizione il riferimento proprio agli incarichi dirigenziali, ora disciplinati esclusivamente dall'art. 14. Ciò è evidente dalla medesima rubrica dell'art. 15 che fa riferimento



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

unicamente agli incarichi di collaborazione o consulenza, e non più ai dirigenti, come nella precedente formulazione. Le misure di trasparenza disciplinate all'art. 15, ora vigente, sono infatti rivolte a tipologie di incarichi del tutto diverse da quelle specificate all'art. 41, co. 2, del d.lgs. 33/2013.

Ad avviso del Consiglio, un'interpretazione letterale dell'art. 41, co. 3, comporterebbe, nell'attuale assetto normativo della trasparenza, ingiustificate disparità di trattamento tra la dirigenza del SSN, come definita dall'art. 41, co. 2, che si troverebbe assoggettata agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 15 del d.lgs. 33/2013, e gli altri dirigenti pubblici tenuti, invece, agli obblighi più penetranti previsti dall'art. 14.

Sono invece state accolte le osservazioni in cui si chiedeva una più chiara individuazione della dirigenza sanitaria tenuta a osservare gli obblighi in questione. Le LG sono state integrate con la precisazione che per l'individuazione dei soggetti destinatari degli obblighi, con la locuzione "*dirigenza sanitaria*" del co. 3 dell'art. 41 del d.lgs. 33/2013, devono intendersi i dirigenti del SSN, sia del ruolo sanitario che di altri ruoli, che ricoprono esclusivamente le posizioni specificate al co. 2, dell'art. 41, ovvero direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo, responsabili di dipartimento e di strutture semplici e complesse. È stato inoltre specificato che sono da ritenersi esclusi dagli obblighi di trasparenza previsti all'art. 14 i dirigenti del SSN, a qualunque ruolo appartengano, che non rivestono le posizioni indicate all'art. 41, co. 2.

## **9. Titolari di posizioni organizzative**

### **9.1. Sull'applicabilità dell'art. 14 ai titolari di posizione organizzativa**

In analogia alle osservazioni svolte con riferimento agli incarichi dirigenziali, è stata contestata l'interpretazione prospettata nelle LG secondo cui il mero richiamo agli obblighi di cui al co.1, contenuta al co. 1-quinquies, comporti automaticamente l'obbligo di depositare e pubblicare le dichiarazioni di cui alla lett. f) anche per i titolari di posizione organizzativa, in assenza di una norma esplicita in merito (per i dirigenti l'obbligo di comunicare i dati patrimoniali e reddituali è invece esplicitamente disposto nel d.P.R. 62/2013, art. 13, co. 3)(RPC MAECI, Presidente Associazione nazionale piccoli comuni d'Italia, Presidente Associazione professionale segretari comunali e provinciali).

#### *Opzione*

Le osservazioni sono state accolte con riferimento ai titolari di p.o. con funzioni dirigenziali nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti. Per quest'ultimi, nel § 2.4 delle LG, in analogia con quanto previsto per i titolari di incarichi politici e dirigenziali, si è precisato che sono pubblicati i dati di cui all'art. 14, co. 1, lett. da a) ad e), ma non quelli previsti alla lett. f), ovvero le attestazioni patrimoniali e la dichiarazione dei redditi.

### **9.2. Sul concetto di "funzione dirigenziale"**

È stata segnalata l'esigenza di precisare la portata del concetto "*funzione dirigenziale*", al fine di individuare chiaramente i soggetti interessati dagli obblighi in quanto la disposizione fa riferimento al conferimento





## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

di deleghe ai sensi dell'art. 17, co. 1-bis, del d.lgs. 165/2001 e a “ogni altro caso in cui sono svolte funzioni dirigenziali” (Presidente CIDA - Confederazione Italiana Dirigenti ed Alte Professionalità).

È stato altresì chiesto di: i) chiarire se rileva lo svolgimento di fatto di funzioni dirigenziali o il conferimento di funzioni con atto formale (Dirigente MIT); ii) fornire nelle LG ulteriori esempi di titolari di p.o., vista la novità dell'obbligo di trasparenza riferito a tali figure.(RPC Regione Emilia Romagna); iii) se ai fini dell'applicazione degli obblighi di pubblicazione rilevi anche il conferimento ai sensi dell'art. 109, co. 2, del TUEL, di una sola funzione dirigenziale fra quelle elencate all'art. 107 del TUEL, ove sono indicati i compiti e le responsabilità della dirigenza negli enti locali (Segretario generale Comune di Savona).

### *Opzioni*

Nelle LG in consultazione era già stato specificato che le posizioni interessate dagli obblighi di pubblicazione indicate al co. 1-quinquies dell'art. 14, sono quelle in cui i titolari svolgono funzioni dirigenziali conferite mediante un atto formale/provvedimento. Si cita, ad esempio, il caso dell'attribuzione di funzioni dirigenziali contemplato all'art. 109, co. 2, del TUEL. Non è sembrato pertanto necessario inserire nel testo ulteriori chiarimenti.

Circa l'integrazione del testo con l'individuazione di ulteriori esempi di titolari di p.o. si è ritenuto che la questione esuli dalla competenza specifica dell'ANAC e che, se del caso, possa essere oggetto di eventuali interlocuzioni con le amministrazioni interessate e competenti al fine di eventuali indicazioni di maggior dettaglio in altri atti d'indirizzo.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 14 al titolare p.o. l'Autorità ha inoltre valutato come non determinante il numero delle funzioni dirigenziali attribuite. Rileva, piuttosto, l'esercizio delle stesse, anche nell'ipotesi del conferimento di una sola (ma complessa) funzione dirigenziale. La formulazione dell'art. 109, co. 2, del TUEL non consente di escludere la possibilità che venga conferita anche una sola funzione dirigenziale, mentre l'art. 17, co. 1-bis del d.lgs. 165/2001, prevedendo la delega di alcuni dei compiti riservati ai dirigenti, sembra ammettere anche la delega di uno solo di essi. Non si è dunque ritenuta necessaria la precisazione richiesta e il testo delle LG non è stato modificato nel senso prospettato.

## **10. Obbligo di comunicazione per i dirigenti degli emolumenti complessivi**

### **10.1. Precisazioni sulla determinazione degli emolumenti complessivi**

Con alcune osservazioni sono state formulate specifiche richieste di chiarimento in merito alla determinazione degli emolumenti complessivi (RPTC Regione Emilia-Romagna, Presidente Associazioni allievi SNA, Direttore generale Regione Campania, società, privato cittadino).

E' stato chiesto di precisare: i) se per le remunerazioni percepite da società partecipate debbano intendersi le società partecipate (direttamente o indirettamente) da una qualsiasi amministrazione pubblica, anche diversa da quella di appartenenza e di esplicitare che l'entità dell'emolumento da comunicare e pubblicare è quella complessiva, e quindi non riproporzionata secondo l'entità della partecipazione stessa, per l'evidente incertezza derivante da tale riproporzionamento; ii) che il dirigente è tenuto a comunicare solo le remunerazioni per consulenze, incarichi aggiuntivi conferiti dalle



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

amministrazioni pubbliche e dalle società partecipate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni e non l'importo degli emolumenti derivanti dal rapporto di lavoro in quanto detta informazione è già nota al datore di lavoro; iii) che la comunicazione da rendere ai sensi del co. 1-ter sia trasmessa dal dirigente all'amministrazione presso la quale "presta servizio" anziché, come previsto nelle LG, all'amministrazione di appartenenza; iv) se rientrano negli emolumenti complessivi anche le eventuali indennità nonché i rimborsi spesa; v) di fornire indicazioni chiare a tutti i dirigenti su come calcolare in modo univoco l'importo al lordo dipendente, anche alla luce del criterio di competenza previsto dalla circolare n. 8/2012; vi) di intendere gli "emolumenti complessivi" quali importi al lordo fiscale, in modo che il dato sia ricavabile dalla dichiarazione dei redditi o dalla CU; vii) in caso di titolare di incarico dirigenziale con contratto di lavoro subordinato e percettore a carico della finanza pubblica del solo reddito da lavoro dipendente, se l'importo relativo agli "emolumenti complessivi" che questi è tenuto a comunicare sia quello desumibile dal campo 4 "imponibile previdenziale" della sezione "dati previdenziale e assistenziali INPS" del modello certificazione unica, redatto e consegnato da parte del datore di lavoro sostituto d'imposta al soggetto percettore. Se si tratta del dato di cui al campo 4, viene segnalato il possibile disallineamento della scadenza del 30 marzo prevista dalle LG rispetto alla data per la formalizzazione della Certificazione Unica.

### *Opzioni*

Gran parte delle osservazioni riguardano i contenuti delle comunicazioni e delle modalità di calcolo, dati che sono precisati in atti della Presidenza del Consiglio e del Dipartimento della funzione pubblica. Comunque, ove possibile, è stato ulteriormente chiarito il contenuto del dato da comunicare e pubblicare con riferimento alla normativa esistente; per il resto si è rinviato alle determinazioni del Governo e del Dipartimento della funzione pubblica, competenti in materia.

È stato chiarito che per le remunerazioni percepite da società partecipate debbano intendersi le società partecipate (direttamente o indirettamente) da una qualsiasi amministrazione pubblica, anche diversa da quella di appartenenza; che la comunicazione da rendere ai sensi del co. 1-ter sia trasmessa dal dirigente all'amministrazione presso la quale "presta servizio" e non a quella di appartenenza; che, come emerge nelle circolari del Dipartimento della funzione pubblica, e in particolare nella circolare n. 3/2014, per i trattamenti economici, per collaborazioni autonome e per incarichi, rileva il criterio di competenza. La retribuzione di risultato per il personale dirigenziale e altri analoghi emolumenti, la cui corresponsione è subordinata alla verifica successiva del raggiungimento degli obiettivi assegnati nell'anno precedente, seguono invece il criterio della cassa.

### **10.2. Precisazioni sulla sanzionabilità dell'obbligo di comunicazione**

È stato domandato di specificare se in caso di mancata comunicazione degli emolumenti complessivi di cui all'art. 14, co. 1-ter da parte dei dirigenti l'Amministrazione è tenuta a richiederli in maniera ufficiale, entro quali termini, e quale comportamento l'amministrazione deve adottare se non ottiene risposta.

### *Opzioni*



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

Le LG in consultazione (§ 5) già chiarivano che nella sezione del PTPCT dedicata alla trasparenza le amministrazioni sono tenute a indicare i dirigenti/soggetti responsabili della pubblicazione dei dati previsti dall'art. 14. Tenuto conto delle osservazioni formulate, per una maggiore chiarezza, il testo è stato integrato con la precisazione che nei PTPC le amministrazioni indicano anche un termine congruo per la comunicazione dei dati, tenuto conto delle scadenze fissate per la pubblicazione o per l'aggiornamento, secondo quanto previsto dalle norme o dallo stesso PTPCT, per ogni singolo dato. (Cfr. anche § 2 «*Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016*»).

### **11. Obblighi di trasparenza dei soggetti cessati dall'incarico**

Con riferimenti ai soggetti cessati dall'incarico sono pervenute le seguenti osservazioni: i) non è stata condivisa l'impostazione dell'allegato 4) alle LG in cui si separa la dichiarazione di deposito dell'attestazione (Parte I) dalla attestazione stessa (Parte II); ii) non rispecchia quanto previsto nelle norme l'indicazione contenuta nelle LG di rimuovere, per i soggetti cessati dall'incarico, la prima dichiarazione patrimoniale e le successive variazioni rese da parte dell'interessato nel corso dell'incarico (Privati cittadini); iii) è stato richiesto se per i titolari di incarichi politici già cessati occorra adeguare i contenuti della dichiarazione sulla variazione della situazione patrimoniale attualmente pubblicata alle tipologie di dati indicati nel nuovo modulo-Parte I (RPC Regione Emilia Romagna); iv) non è stata condivisa l'indicazione contenuta nelle LG relativamente all'obbligo, da parte dei soggetti cessati, del deposito della dichiarazione dei redditi riferita all'anno in cui avviene la cessazione (Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, RPC Regione Emilia Romagna).

#### *Opzioni*

Le osservazioni di cui ai punti i) e ii) non sono state accolte tenuto conto che l'art. 14, co. 2 del d.lgs. 33/2013 espressamente prevede che per i tre anni successivi alla cessazione del mandato sono pubblicati tutti i dati previsti dall'art. 14, ad eccezione delle informazioni concernenti la situazione patrimoniale. Pertanto le indicazioni fornite non possono discostarsi dal disposto normativo.

Con riferimento al chiarimento richiesto al punto iii) le LG sono state integrate con la precisazione che i modelli allegati possono essere utilizzati dalle amministrazioni e non hanno dunque carattere vincolante.

L'osservazione di cui al punto iv) relativa all'obbligo, da parte dei soggetti cessati, del deposito della dichiarazione dei redditi riferita all'anno in cui avviene la cessazione è stata in parte accolta. Le LG sono state integrate con la previsione che tale obbligo sussiste solo se la cessazione è avvenuta nel secondo semestre dell'anno (1 luglio-31 dicembre). Ciò al fine di limitare gli adempimenti ma nel rispetto dello scopo della norma di rendere trasparenti i redditi del soggetto durante lo svolgimento del suo incarico o della sua carica.



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### **12. Sanzioni per le violazioni degli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 14**

Con alcune osservazioni è stato richiesto di specificare aspetti procedurali nel caso di violazione degli obblighi previsti dall'art. 14, con riguardo, ad esempio alle modalità con cui attivare e erogare le sanzioni, al soggetto che irroga la sanzione, alla possibilità di prevedere un procedimento di messa in mora (RPC ATS della Città metropolitana di Milano, Segretario comunale Comune di Dugenta, Segretario comunale Comune di Borghetto Santo Spirito e di Ortovero, Dirigente Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Veneto, Trentino A.A., Friuli V.G.).

#### Opzione

Le osservazioni formulate trovano risposta, per gli aspetti procedurali, nel regolamento del 16 novembre «Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97» adottato dall'Autorità quale soggetto competente all'irrogazione delle sanzioni, ai sensi dell'art. 47, co. 3, del d.lgs. 33/2013. Di detto regolamento è stato inserito un rinvio nel testo delle LG (§ 5).

### **13. Decorrenza e attuazione degli obblighi di pubblicazione**

Con alcune osservazioni è stato richiesto di fornire precisazioni sia sulla decorrenza che sulle modalità di attuazione degli obblighi previsti dall'art. 14. In particolare si è domandato di: i) definire i termini entro i quali risulti ragionevole pretendere, da parte dell'Amministrazione, la comunicazione dei dati di cui all'art. 14 (Segretario nazionale Sindacato italiano veterinari medicina pubblica); ii) definire i termini per la pubblicazione delle dichiarazioni reddituali e patrimoniali (RPC ATS della Città metropolitana di Milano); iii) confermare il termine annuale del 31/12 anche per la pubblicazione delle dichiarazioni dei titolari di incarichi politici (RPC Regione Emilia Romagna); iv) specificare in quali casi, e a quali condizioni, ai fini degli adempimenti di cui all'art. 14 del d.lgs. 33/2013, per i dati oggetto di pubblicazione già disponibili sia possibile il collegamento ipertestuale con altri siti istituzionali (Segretario generale Unione Regionale delle Camere di Commercio dell'Emilia).

È stato inoltre contestato il criterio adottato dall'ANAC per individuare i soggetti tenuti per la prima volta agli obblighi dell'art. 14 - essere in carica o cessati dal 1° gennaio 2017- in quanto ritenuto in contrasto con il principio *tempus regit actum* e privo di fondamento normativo. Non è stata, poi, condivisa l'indicazione secondo la quale tali soggetti pubblicano le dichiarazioni riferite all'anno 2016 e non anche quelle riferite al 2015 (privato cittadino).

#### Opzioni

Con riguardo a quanto formulato ai punti da i) a iv) le richieste di chiarimenti non sono state accolte sulla base delle seguenti considerazioni: rientra nell'autonomia di ogni singola amministrazione indicare i termini per la trasmissione delle comunicazioni relative all'art. 14 nella sezione dedicata alla trasparenza del PTPCT; le indicazioni sui termini per la pubblicazione delle dichiarazioni reddituali e patrimoniali sono già contenute nelle LG in consultazione; le LG individuano il termine annuale del 31 dicembre di ogni anno come termine massimo per la pubblicazione delle dichiarazioni dei redditi per



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

tutti i soggetti tenuti a tale obbligo; la previsione di pubblicare tramite collegamento ipertestuale con altri siti istituzionali è già prevista dal d.lgs. 33/2013 (art. 9, co. 1).

Quanto alle ragioni sottostanti all'individuazione della data del 1 gennaio 2017 ai fini dell'individuazione dei soggetti tenuti per la prima volta ad osservare gli obblighi di trasparenza di cui all'art. 14 del d.lgs. 33/2013, l'ANAC ha già dato conto nelle LG laddove è stato chiarito che *“ad avviso dell’Autorità, è necessario, da una parte, fornire indicazioni certe ed uniformi sulla chiara individuazione dei soggetti su cui grava l’obbligo di comunicazione, al fine di evitare disparità di trattamento nell’applicazione della norma, valutate anche le conseguenze sanzionatorie che il mancato assolvimento dell’obbligo comporta; dall’altra, agevolare le amministrazioni negli oneri di pubblicazione in questione visto l’impatto organizzativo ad essi connesso”*. L'osservazione, quindi, non è stata accolta.

Infine, tenuto conto che il d.lgs. 97/2013 è entrato in vigore il 23 giugno 2016 e che ai sensi dell'art. 14, co. 2 del d.lgs. 33/2013 le pubbliche amministrazioni pubblicano entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina o conferimento dell'incarico, i dati di cui ai commi 1 e 1-bis del medesimo articolo, ivi inclusa quindi la dichiarazione dei redditi, l'Autorità ha ritenuto di indicare che i soggetti tenuti ad osservare per la prima volta gli obblighi dell'art. 14 trasmettono, ai fini della pubblicazione, copia dell'ultima dichiarazione dei redditi, ovvero quella prodotta nell'anno 2016 e riferita ai redditi del 2015. Ciò in linea con quanto già previsto all'art. 2, n. 2, della l. 441/1982 ove è stabilito che entro tre mesi dalla proclamazione i soggetti obbligati sono tenuti a depositare, fra l'altro, copia dell'ultima dichiarazione dei redditi. Il testo delle LG è stato pertanto modificato in tal senso.

### **14. Applicazione dell'art. 14 alle istituzioni scolastiche**

Sono pervenuti n. 64 contributi da parte di dirigenti scolastici e operatori presso le istituzioni scolastiche, di cui 46 di identico contenuto sebbene inviati da soggetti diversi. Si riportano di seguito le principali osservazioni formulate.

#### ***14.1 Sull'applicazione dell'art. 14 ai dirigenti scolastici***

Non è stata condivisa l'interpretazione che ritiene ora assoggettati all'obbligo di pubblicazione dei dati di cui all'art. 14 i dirigenti scolastici, con particolare riferimento al co.1, lett. f) del medesimo articolo. Tale previsione, si è sostenuto, interferisce con la tutela della riservatezza e non è giustificata da un interesse pubblico, in quanto le scuole hanno dimensioni ridotte, con un solo dirigente per ogni amministrazione i cui emolumenti sono di limitata entità.

Alcuni dirigenti scolastici hanno chiesto di investire eventualmente dell'incombenza degli obblighi di pubblicazione suddetti l'amministrazione centrale (MIUR) o quella periferiche (cioè gli USR Uffici Scolastici Regionale), precisando che le istituzioni scolastiche per quanto riguarda le funzioni amministrative agiscono in veste di organi dello stato e non di soggetti distinti da esso e sono da considerarsi organi inseriti nell'organizzazione statale (Cass. sez. lav., sent. n. 20521/2008), come unità locali del MIUR.

*Opzione*



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

Le osservazioni formulate sono state accolte. Tenuto conto della natura, delle funzioni e delle attività svolte dalle istituzioni scolastiche, delle ridotte dimensioni e del limitato grado di esposizione al rischio corruttivo che le caratterizzano, l'Autorità ha valutato opportuno prevedere un adeguamento degli obblighi di trasparenza dell'art. 14 per i dirigenti scolastici. Ciò in attuazione di quanto previsto all'art. 3, co. 1-ter del d.lgs. 33/2013. Pertanto, in un'ottica di semplificazione, si è ritenuto che per i dirigenti scolastici le misure di trasparenza di cui all'art. 14 sono assolte con la pubblicazione dei dati indicati al co. 1, lett. da a) ad e), con esclusione dei dati di cui alla lettera f). Le LG sono state in tal senso integrate al § 2.3.

### **14.2. Sulla natura del Consiglio di Istituto quale organo di indirizzo e sull'applicabilità dell'art.**

#### **14**

Con molte osservazioni è stato contestato l'inserimento del Consiglio di Istituto nella «*Elencazione esemplificativa dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali*», contenuta nell'Allegato n. 1 allo schema di LG in consultazione. È stato inoltre rilevato che l'elezione a rappresentante nel Consiglio d'istituto non prevede generalmente compenso alcuno e i rappresentanti d'istituto non possono essere equiparati ai titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo.

#### *Opzione*

Le osservazioni formulate non sono state accolte. Nelle LG definitive è stata confermata l'interpretazione che il Consiglio di istituto attua l'«indirizzo-politico amministrativo» nel senso indicato dalle LG in seno all'istituzione scolastica e quindi deve ritenersi organo di indirizzo dell'istituzione stessa. In ogni caso, viene chiarito sia nel testo delle LG che nell'Allegato 1) che l'obbligo di pubblicazione non sussiste nei casi in cui gli incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo (a cui il Consiglio d'istituto è ricondotto), siano attribuiti a titolo gratuito.

### **14.3 Sull'inapplicabilità dell'art. 14 ai docenti cui il dirigente scolastico affida deleghe per compiti specifici ai sensi dell'art. 25, co. 5 d.lgs. 165/2001**

Con molte osservazioni si è chiesto di precisare che la posizione giuridica ed economica dei docenti cui il dirigente scolastico affida deleghe per compiti specifici ai sensi dell'art. 25, co. 5 d.lgs. 165/2001 non è integralmente assimilabile a quella dei titolari di posizioni organizzative di cui all'art. 17 co. 1-bis d.lgs. 165/2001.

#### *Opzione*

L'osservazione non è stata accolta in quanto le indicazioni fornite sul punto nello schema di LG ben chiariscono che sono da ritenersi soggetti agli obblighi di trasparenza previsti all'art. 14 solamente i titolari di posizioni organizzative cui sono affidate deleghe ai sensi dell'art. 17, co. 1-bis, del d.lgs. 165/2001. Rimangono esclusi da tale fattispecie sia i docenti che coadiuvano il dirigente scolastico in attività di supporto organizzativo e didattico dell'istituzione scolastica (di cui all'art. 83 del d.lgs. 107/2014) sia i docenti a cui il dirigente scolastico delega solo specifici compiti ai sensi dell'art. 25 d.lgs. 165/2001.



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### **15. Altro**

#### **15.1. Tutela della riservatezza e oscuramento dati ai fini della pubblicazione**

Con alcune osservazioni sono stati richiesti chiarimenti in merito alle voci da oscurare sui dati personali, sensibili e non pertinenti da parte del soggetto tenuto alla comunicazione della dichiarazione dei redditi. In particolare, si è domandato, al fine di assicurare criteri di compilazione uniformi, di fornire tramite le LG precise indicazioni su quali dati possono essere lasciati in chiaro e quali invece devono essere oscurati e di conoscere la procedura da seguire nel caso in cui l'amministrazione rilevi nelle dichiarazioni presentate il non oscuramento di dati (Segretario nazionale Sindacato italiano veterinari medicina pubblica, RPC ATS della Città metropolitana di Milano, RPC Regione Emilia Romagna, Segretario Comunale Comune di Nemoli, Presidente Associazione Allievi SNA, privati cittadini).

#### *Opzione*

Le richieste di chiarimento formulate non sono state accolte, in quanto l'Autorità preposta a fornire tali indicazioni è il Garante per la protezione dei dati personali che in merito agli obblighi di pubblicazione della dichiarazione dei redditi dei componenti degli organi di indirizzo politico e dei loro familiari (art. 14 del d.lgs. n. 33/2013) ha già fornito le opportune precisazioni nelle "*Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati*" (Allegato alla deliberazione n. 243 del 15 maggio 2014).

#### **15.2. Modulistica**

Molte osservazioni hanno riguardato la modalità di rappresentazione degli obblighi di cui all'art. 14 chiedendo di allegare alle LG una modulistica *ad hoc*, anche fornendo esempi e modelli. Si è inoltre richiesto di modificare o integrare i modelli già forniti con alcune diciture (ad esempio di inserire nel modello di attestazione di variazione patrimoniale che nessuna variazione è intervenuta rispetto alla precedente dichiarazione) (RPC Ministero del Lavoro, Dipendente Libero consorzio comunale, RPC Regione Emilia Romagna, RPC Provincia di Padova, privati cittadini). Da più parti è stato richiesto che le LG precisino che l'obbligo sul consenso per la pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali del coniuge possa considerarsi assolto da una dichiarazione dell'intestatario dell'obbligo.

#### *Opzioni*

Alla modulistica proposta nello schema di LG sono state apportate modifiche conseguentemente alle osservazioni pervenute. Con riguardo alle richieste di sistematizzare e chiarire il contenuto degli obblighi e dei dati relativi all'art. 14, anche con modelli standard per la comunicazione e pubblicazione, esse sono certamente pertinenti ma non possono essere accolte in questa fase. L'Autorità avvierà, quanto prima, un approfondimento anche alla luce dei poteri conferiti all'ANAC dall'art. 48, co. 1 del d.lgs. 33/2013.

Quanto alla richiesta pervenuta da più soggetti di acquisire il consenso o meno alla pubblicazione della dichiarazione dei coniugi e dei parenti entro il secondo grado, tramite la sola dichiarazione del destinatario dell'obbligo, si sottolinea che le LG già contengono al § 6 (p. 17) tale previsione.



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### **15.3. Autocertificazione dei dati di cui all'art. 14 co. 1 lett da a) ad f)**

Con molte osservazioni è stato richiesto di autocertificare i dati previsti dall'art. 14, co. 1 lett da a) ad f), con particolare riferimento alla dichiarazione sui dati reddituali, sostenendo che l'autocertificazione della situazione reddituale è una facoltà di ogni cittadino che scaturisce dall'art. 46, lettere o), p) e q) del DPR 445/2000 (Vicesegretario Generale Comune di Foggia, Dirigente Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Veneto, Trentino A.A., Friuli Venezia Giulia, dipendenti pubblici).

#### *Opzione*

Le osservazioni sono state in parte accolte. Si è valutato, infatti, che gli artt. 2, 3 e 4, della legge n. 441/1982, a cui l'art. 14, co. 1, lett. f) del d.lgs. 33/2013 rinvia, sono da ritenersi norma speciale rispetto alle previsioni del DPR 445/2000. Tenuto conto che l'art. 2, n. 2) della l. 441/1982 fa espresso riferimento alla copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, si è esclusa quindi la possibilità di sostituirvi una dichiarazione di autocertificazione.

Tuttavia, considerata l'estensione introdotta dal d.lgs. 97/2016 della misura di trasparenza in questione ad un elevato numero di soggetti e del conseguente impatto organizzativo che l'attuazione della stessa comporta, l'Autorità ha ritenuto che l'obbligo di pubblicazione della dichiarazione dei redditi possa ritenersi assolto anche con la sola pubblicazione del quadro riepilogativo. Tale modalità semplificata risulta anche coerente con l'art. 9 della l. 441/1982 che si riferisce a tale quadro riepilogativo ai fini della conoscibilità dei dati reddituali. Il § 6 delle LG definitive è stato quindi integrato in tal senso.